

N. R.G. 1151 2019



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI**  
**SEZIONE CIVILE**

**DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA**

Il Giudice dott. Monica Stocco, nella causa iscritta al 1151 dell'anno 2019 , del ruolo generale,  
pendente

tra

CARMELA CASTIGLIONE (avv. ALONZO ANTONINA)

e

DO BANK, INTESA SAN PAOLO SPA

letti gli atti;  
letta la proposta di accordo per il consumatore depositata dal professionista e l'attestazione sulla fattibilità  
del piano;

FISSA

Per la trattazione del procedimento l'udienza del 16.6.2020 ore 12.30;

DISPONE che, a cura del professionista, il presente decreto e il piano siano comunicati ai creditori, in una  
delle forme previste dall'art. 10 comma 1 Legge n. 3/2012, entro il 12.4.20;  
dispone

darsi idonea pubblicità alla proposta ed al decreto;

dispone la sospensione, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, delle  
procedure esecutive in corso a carico del debitore-consumatore indicate nelle proposte di piano depositate e  
nella relazione particolareggiata, rammentando altresì che ai sensi dell'art. 10 citato, la sospensione non  
opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.

Il Giudice  
Monica Stocco

ANTONINA ALONZO

Firmato digitalmente da  
ANTONINA ALONZO - TP  
LNZANN74P61D234G  
31-10-2019 19:19 UTC

## TRIBUNALE DI TRAPANI

## RICORSO

PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012

\* \* \*

**Proposta di Piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 Legge n. 3/2012**

La sottoscritta **CASTIGLIONE CARMELA** nata [REDACTED] e  
[REDACTED] e  
difesa congiuntamente e disgiuntamente dalli Avv.ti Antonina Alonzo  
[C.F.:LNZNNN74P61D234G] P.E.C: [antonina.alonzo@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:antonina.alonzo@avvocatitrapani.legalmail.it),  
fax: 0923 971480 e Maria Pia Maltese C.F.: MLTMRP71A70I480B, PEC:  
[mariapia.maltese@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:mariapia.maltese@avvocatitrapani.legalmail.it), giusta procura rilasciata, su foglio  
separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta  
telematica contenente il presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
dell'Avv. Antonina Alonzo in Custonaci, via Mons. Rizzo 18

**Premesso**

La Sig.ra Castiglione Carmela, non ricorrendo cause ostative, ha chiesto all'OCC  
ODCEC di Trapani la nomina di un *Gestore della Crisi* ai fini dell'accesso alle  
procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge  
n.3/2012 (cfr. istanza allegata).

Infatti, l'odierna ricorrente, al fine di risanare la propria posizione debitoria, ai sensi e  
per gli effetti dell'art. 7, L. 3/2012, intende optare per la **proposta di piano** e, soltanto  
nell'ipotesi non temuta, di mancato accoglimento di tale proposta, per la proposta di  
accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Successivamente al deposito della predetta istanza, l'OCC ODCEC di Trapani  
comunicava ai sottoscritti avvocati, di aver nominato come Gestore della Crisi in  
oggetto il Dott. Marcello Ditta che, provvedeva ad elaborare la proposta di piano che si  
allega alla presente.

**1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'**

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012  
successive modifiche, e cioè la ricorrente: a) si trova in uno **stato di  
sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si  
trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

ANTONINA ALONZO

Avvocato

Via Mons Rizzo, 18  
91015 – Custonaci – TP  
Tel/Fax 0923/971480

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) **non è soggetta a procedure concorsuali vigenti** e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa; c) **non ha utilizzato nei precedenti cinque anni** uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); d) **non ha subito** per cause imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

## 2. CAUSE DI INDEBITAMENTO

La ricorrente **Castiglione Carmela**, in data 23/7/2003 contraeva con Banca Intesa Spa, con sede a Milano, un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa di abitazione, in regime di comunione legale con il proprio coniuge, Gammicchia Salvatore nato a Custonaci l'8 marzo 1954.

A fronte dell'erogazione della somma di € 65.000,00, i coniugi Castiglione-XXXXXXXXXX si impegnavano alla restituzione del capitale ed interessi per un totale di € 96.418,92 mediante il pagamento di n.228 rate mensili di € 422,89 fino al 31/12/2022.

Quando contraevano il mutuo predetto, la sig.ra Castiglione lavorava alle dipendenze della ditta Nino Castiglione con contratto a tempo indeterminato (contratto decorrente dal 3/2/1986) ed il sig. Gammicchia svolgeva l'attività di scalpellino.

Successivamente, per effetto della sopravvenuta mancanza di lavoro, il sig. Gammicchia non riusciva più a contribuire al pagamento delle rate di mutuo ed accumulava debiti personali.

Per le sopraggiunte difficoltà lavorative del marito, la sig.ra Castiglione pagava con il denaro derivante dal proprio lavoro gran parte dei suoi debiti e provvedeva al fabbisogno di tutta la famiglia composta oltre che dai coniugi dalla figlia Gammicchia Maria Giacomina.

Per il matrimonio di quest'ultima, avvenuto il 24.9.2005, si impegnavano a sostenere tutte le spese occorrenti, non essendo la figlia autonoma economicamente.

\* \* \*

Dopo avere optato per il regime della separazione dei beni in luogo dell'originaria comunione legale, il sig. XXXXXXXXXX in data 8 /11/2005 vendeva la sua metà indivisa dell'abitazione familiare alla moglie, che ne diveniva l'esclusiva proprietaria, e si impegnavano al pagamento del restante importo del mutuo ipotecario con Banca Intesa, per la parte di sua spettanza.

ANTONINA ALONZO

Avvocato

Via Mons Rizzo, 18  
91015 – Custonaci – TP  
Tel/Fax 0923/971480

Si impegnava, altresì, al pagamento dei debiti erariali ed alla cancellazione dell'ipoteca legale in favore di Montepaschi Serit Servizio Riscossione Tributi iscritta per €. 10.016,84 ossia per il doppio del debito iscritto.

\* \* \*

Anche dopo la vendita della quota, il sig. Gammicchia non riusciva ad onorare i suoi impegni e la sig.ra Castiglione Carmela era costretta a chiedere in data 22/12/2005 un finanziamento con Carifin per € 10.000,00 con il quale sopperiva alla mancanza di liquidità ed al pagamento del debito erariale del marito ottenendo nel maggio (15/5/2007) del 2007 la cancellazione dell'ipoteca legale.

Le modeste entrate mensili, pari in media, ad **€.1000,00** (Cfr. buste paga luglio, agosto, settembre 2010) non le consentivano di potere pagare la rata di mutuo, tutte le spese per il fabbisogno della propria famiglia e la rata concordata con Carifin.

Per tali motivi, in da 2/9/2010 contraeva con **UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA** un finanziamento ipotecario.

A fronte della somma erogata pari ad **€ 105.000,00** la sig.ra Castiglione si impegnava all'estinzione del mutuo mediante il pagamento di n.216 rate mensili dell'importo di €.758,18 per un totale di **€. 163.766,88**.

A garanzia del finanziamento, in data 3/9/2010 veniva iscritta ipoteca (n. 3601 reg.part.) sopra la casa di abitazione sita in Custonaci, via Livorno censita in Catasto al Foglio 83 Particella 855.

Con le somme ottenute da Unicredit, la sig.ra Castiglione versava l'importo di € 49.145,08 ad Intesa San paolo Spa estinguendo il precedente mutuo ipotecario con conseguente cancellazione dell'ipoteca a suo tempo iscritta (Cfr. lettera Intesa San Paolo del 15/9/2010).

Il restante importo di € 55.854,92 veniva utilizzato per estinguere il finanziamento con Carifin e nonché per le spese notarili e di intermediazione bancaria, per pagare le rate degli altri finanziamenti pregressi e per aiutare economicamente la figlia Gammicchia Maria Giacomina che, anche se sposata, la figlia riceveva aiuto economico dalla madre.

Il marito, con il suo modesto stipendio non riusciva a coprire le spese necessarie al fabbisogno della famiglia composta dalla sig.ra ~~Carmela Castiglione, Maria Agnello~~

~~Maria Agnello~~

\* \* \*

Con il trascorrere degli anni, gli irrisolti conflitti derivanti da incompatibilità caratteriali, sommati alle sopraggiunte difficoltà economiche, rendevano intollerabile la

ANTONINA ALONZO  
 Avvocato  
 Via Mons Rizzo, 18  
 91015 - Custonaci - TP  
 Tel/Fax 0923/971480

prosecuzione della convivenza ed i coniugi Castiglione- ~~\_\_\_\_\_~~ decidevano di porre fine al legame coniugale chiedendo prima la separazione ed infine, nel 2012, la cessazione degli effetti civili del matrimonio (Sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 22/12/2012 n.561/2012).

Le esigenze familiari, legate anche alle accresciute richieste di sostegno economico per la figlia non ancora autosufficiente, portavano la sig.ra Castiglione a richiedere ed ottenere il 2/1/2012 un contratto di apertura **credito revolving** n.45212939 e il 24/10/2013 un **contratto di finanziamento** n. 48963174 per € 10.000,00 con **Ducato Agos** avente un costo totale di € 16.853,20 da estinguere con il pagamento di 84 rate mensili di €.199,00 (costo rata €.200,30 su cc) circa fino al 20/10/2020.

Pur di onorare gli impegni di natura finanziaria ed incrementare il modesto stipendio di operaia, si assoggettava a turni di lavoro massacranti riuscendo a percepire mensilmente una retribuzione media di circa € 1.350,00.

Grazie alla discreta entrata mensile, a novembre del 2014 (27/11/2014) otteneva un altro finanziamento con Banca Intesa San Paolo per € 15.000,00 (con un costo totale di € 16.380,12) con il quale pagava le rate dei precedenti finanziamenti.

Con atto di citazione notificato il 17/3/2016 nei confronti di Agos, promuoveva il giudizio civile n. 698/2016 ritenendo eccessivamente gravose le condizioni di finanziamento applicate.

In seguito ad accordo intervenuto nel corso della causa, il debito veniva estinto anticipatamente con il pagamento dell'ultima rata di €.292,00 avvenuta il 10/12/2017.

\* \* \*

Del contratto con Intesa San Paolo del 27/11/2014, l'istante riusciva a pagare n.8 rate di € 216,01 e ciò fino al 1° settembre 2015.

Ritenendo eccessivamente onerose le condizioni di finanziamento applicate da Intesa San Paolo nel contratto citato del 27/11/2014, l'istante promuoveva un giudizio civile diretto all'accertamento negativo del credito. Nel corso del giudizio (n.725/2016 RG), in data 27/3/2017 si addiveniva alla procedura di mediazione presso Conciliazione ADR e le parti stabilivano in € 13.500,00 il debito da finanziamento da corrispondere alla Intesa San Paolo mediante il pagamento di 60 rate mensili di €.225,00 ed in € 1.500,00 il debito su conto corrente da estinguere con pagamenti di 6 rate mensili di €. 250,00.

La sig.ra Castiglione ad oggi è riuscita a pagare le rate convenute di €.250,00 con un residuo debito ad oggi di € 6.525,00.

\* \* \*

Ritenendo eccessivamente onerose le condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo da parte di Unicredit Bank, la sig.ra Castiglione si rivolgeva ad ADR al fine di ricondurre ad equità il mutuo predetto ed ottenere la restituzione degli importi eventualmente non dovuti. Su indicazione di ADR, sospendeva il pagamento delle rate mensili di € 758,18 e promuoveva dinanzi al Tribunale di Trapani un giudizio di accertamento negativo del credito (n.447/2016 RG) continuando a pagare i restanti finanziamenti.

Nonostante le rassicurazioni fornite dalla suddetta ADR, la causa intrapresa dinanzi al Tribunale di Trapani non aveva esito positivo e, la sig.ra Castiglione, veniva condannata al pagamento della sorte e delle spese di lite.

Ad oggi l'ammontare complessivo del debito nei confronti di Unicredit oggi Do Bank è in attesa di essere dettagliatamente quantificato da DoBank.

### 3.SITUAZIONE DEBITORIA

a) mutuo ipotecario in data 2/9/2010 con **UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA**.

A fronte della somma erogata pari ad € **105.000,00** la sig.ra Castiglione si impegnava all'estinzione del mutuo mediante il pagamento di 216 rate mensili dell'importo di € **758,18** per un totale di € **163.766,88** fino al 2/10/2028. La sig.ra Castiglione ha pagato dal 02.10.2010 al 02.07.2015 n. 58 rate per un totale di rate pagate di € 43.974,44.

L'ipoteca è stata iscritta il 03.09.2010 al Registro particolare al n. 3601 sopra l'immobile di proprietà esclusiva della signora Castiglione sito in Custonaci censito catastalmente al Foglio 83 Particella 855.

Ad oggi l'ammontare complessivo del debito nei confronti di Unicredit oggi Do Bank è in attesa di essere dettagliatamente quantificato da DoBank.

b) finanziamento stipulato in data 28.11.2014 con Intesa San Paolo Spa per l'erogazione della somma di € 14.820,20 con un costo totale di €16.380,12.

Come sopra illustrato, in data 27/3/2017 si addiveniva alla procedura di mediazione presso Conciliazione ADR e le parti stabilivano in € 13.500,00 il debito da finanziamento da corrispondere alla Intesa San Paolo mediante il pagamento di 60 rate mensili di €225,00 ed in € 1.500,00 il debito su conto corrente da estinguere con pagamenti di 6 rate mensili di €. 250,00. La sig.ra Castiglione è riuscita ad oggi a pagare le rate convenute di €.250,00 con un residuo debito di € 6.525,00.

Appena un mese fa, a fine marzo 2019, la figlia è stata assunta dalla ditta Castiglione e dal mese di maggio percepirà uno stipendio da operaia.





ANTONINA ALONZO

Avvocato

Via Mons Rizzo, 18  
91015 – Custonaci – TP  
Tel/Fax 0923/971480

2) la quota della metà indivisa di un lotto di terreno in Comune di Custonaci, c.da Sciarotta, censito in catasto al foglio 83 p.lla 457. Valore di stima € 265,00;

3) la quota di 1/18 indivisa di un lotto di terreno in Comune di Custonaci, censito in catasto al foglio 85, particella 167.

Si rileva che i beni appartenenti alla scrivente pro-quota sono tuttora indivisi e non vi è manifestazione di interesse all'acquisto delle quote dei beni immobili da parte degli altri comproprietari.

**d) beni mobili registrati:** autovettura Fiat Panda targata ED763HK immatricolata in data 08.10.2010.

### 5. PROPOSTA DI PIANO

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori con il pagamento di una rata mensile di € 556,15 sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (ipotecario e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Pagamento ipotecario € 68.990,00 pari alla stima dell'immobile oggetto di ipoteca e del terreno appartenente alla istante per intero, altri creditori in misura del 20% come si evince dal seguente prospetto

Creditore	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA
PAGARE %		
Banca Unicredit Spa , oggi do Bank	€ 68.990,00	(valore stima abit.
ip.+ terreno )		
<b>Intesa San Paolo</b>	<b>€ 1.305,00</b>	(20% di €
6.525,00)		

La situazione debitoria complessiva evidenziata sopra è pari a € 105.734,00 composta da € 99.209,00 relativamente alla posizione Unicredit spa e 6.525,00 per Intesa San Paolo che, con l'abbattimento sopra indicato, viene ridotta a € 70.295,00 cui vanno, però, sommate: le spese della procedura da Sovraindebitamento che ammontano a euro € 4.395,65 oltre Iva (minimo con l'abbattimento del 30%) fino all'omologa del piano ed € 4.395,65 oltre Iva (minimo con l'abbattimento del 30 %) fino all'estinzione dei pagamenti, così come concordato con dall'Organismo di composizione della crisi.

Il pagamento dei creditori ipotecario sarà effettuato usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L. 03/12, ossia della moratoria, sino a massimo di un anno dall'omologa.

### 6. GARANZIE



ANTONINA ALONZO  
 Avvocato  
 Via Mons Rizzo, 18  
 91015 – Custonaci – TP  
 Tel/Fax 0923/971480

L'unica garanzia che la sottoscritta può offrire è lo stipendio della sig.ra Castiglione Carmela proveniente dal rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, solo nel caso eccezionale e remoto che venisse meno la predetta fonte di reddito, la sottoscritta metterebbe a disposizione per la liquidazione i beni immobili di cui è proprietaria.

La sig.ra Castiglione si impegna, altresì, a non assumere debiti futuri.

#### **MODALITA' DI PAGAMENTO.**

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali della ricorrente, delle spese necessarie al suo sostentamento dignitoso. Tenuto conto che le entrate mensili familiari ammontano a € 1.400,00 e che la somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze basilari di vita è di € 850,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di € 556,15 per soddisfare tutti i creditori.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente: la sottoscritta Castiglione Carmela ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente bancario. L'Agenzia riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 5 del mese della somma mensile di € 556,15 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena maturata la valuta e comunque non oltre la fine di ciascun mese al pagamento delle singole rate ai creditori.

#### **8. PIANO RATEALE**

Il debito da rateizzare è dunque pari circa a €. 79.086,30 oltre €. 1000,00 per fondo spese (tenuta conto corrente, costo bonifici), per un totale di € **80.086,30** circa, oltre interessi legali.

Mentre, il piano proposto, prevede il pagamento di **N. 144 rate totali da corrispondere nel periodo di anni dodici, più precisamente, la rata mensile da sostenere sarà di € 556,15**, con scadenza entro la fine di ciascun mese. Innanzitutto, saranno pagati i creditori in prededuzione e gli ipotecari, poi i creditori chirografari.

La presente proposta di piano, e in subordine di accordo, nasce con l'intento di ricondurre ad equità una situazione debitoria di sovraindebitamento che è stata dettata dalla necessità della sig.ra Castiglione Carmela di fornire aiuto economico ai propri familiari e non per vivere al di sopra delle proprie possibilità.

Con il piano proposto si garantisce al creditore ipotecario di recuperare una parte del credito non inferiore di quella recuperabile attraverso una procedura liquidatoria.

Invero, solo i beni immobili di esclusiva proprietà potrebbero essere oggetto della procedura liquidatoria: risulterebbe antieconomico attivare 2 cause di divisione per beni di modesto valore (v. lett.D, b n.1 e 2) , atteso che nessuno dei comunisti ha manifestato interesse all'acquisto delle quote; lo stipendio della sig.ra Castiglione sarebbe interamente assorbito dalle spese per il suo fabbisogno e dal costo della locazione di una abitazione; l'autovettura utilitaria sarebbe destinata all'uso personale dell'istante.

Con il piano o accordo proposto, dunque, il creditore ipotecario riuscirebbe a recuperare la somma di € 68.990,00.

Il piano o accordo è più vantaggioso anche rispetto a quanto si ricaverebbe da una vendita all'asta presso il Tribunale (che avrebbe sempre ad oggetto sempre gli immobili appartenenti per intero alla debitrice per i motivi sopra esposti) in cui le aspettative del ceto creditorio si riducono sensibilmente.

Infatti, le procedure esecutive spongono il creditore precedente a spese notevoli per intraprendere l'esecuzione e per le vendite.

Poichè il mercato immobiliare ha subito una notevole contrazione negli ultimi anni, anche a causa della difficoltà dell'accesso al credito, la base d'asta determinata dall'Esperto Estimatore, di norma, viene ridotta per la prima asta del 25% e prima dell'aggiudicazione si tengono, in media, non meno di due aste con conseguenti ribassi (25% in meno per ogni asta successiva a quella andata deserta).

In definitiva si ritiene che la proposta di piano, nel consentire alla debitrice di ripianare la propria esposizione debitoria, consente al ceto creditorio di potere soddisfare le proprie aspettative creditorie in misura apprezzabile e comunque in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria o ad una vendita all'asta.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come rappresentata e difesa,

#### CHIEDE

Che la S.V. Ill.ma ritenuta la propria competenza Voglia

- Fissare udienza, disponendo ex art. 10.2 L. 3/2012 la comunicazione, a cura dell'Organismo di composizione della crisi, della proposta di piano allegato e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché, disponendo l'ordine a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, tutto sempre ai sensi dell'art. 10.2 L. 3/2012.



ANTONINA ALONZO  
Avvocato  
Via Mons Rizzo, 18  
91015 – Custonaci – TP  
Tel/Fax 0923/971480

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00, il valore della causa è pari ad € 105.734,00.

In via istruttoria:

Esibisce e deposita documentazione di cui all'indice dei documenti allegati, di cui si chiede già adesso l'ammissione.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario

Trapani lì data del deposito

Avv.ti

Antonina Alonzo e Maria Pia Maltese